

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)*".

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio dell'Unione costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2022;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2024, il cui aggiornamento viene approvato dal Consiglio dell'Unione con propria deliberazione in data odierna;

Viste le note con le quali i responsabili di Area/servizio hanno segnalato il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare per il periodo di riferimento;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012 certificato in € 3.422.761;

<b>Tipologia di incarico</b>	<b>Spesa personale &lt; a 5 ml di euro</b>	<b>Spesa personale &gt; o = a 5 ml di euro</b>
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Dato atto che, ai sensi del comma 13 dell'art. 47 del D.L. 66/2014, la presente deliberazione è stata preventivamente trasmessa al Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto dell'Unione;

Visto il regolamento dell'Unione sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione .....

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il programma rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e che l'importo complessivo evidenziato nell'allegato trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2022/24, come da imputazioni indicate nell'allegato stesso, e che le spese previste in tale elenco sono inserite negli schemi di bilancio di previsione 2022/2024 presentati al Consiglio dell'Unione;
- 3) di dare atto che sono esclusi dal programma:
  - gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
  - gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente;
  - gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016;
  - le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuito personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali, ad esempio, la partecipazione ad una commissione di gara.
- 4) di dare atto che l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché

delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

5) di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione .....

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000 al fine di consentire l'avvio immediato delle procedure.

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**RAGIONERIA-ECONOMATO**

**PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE**  
**N. 97 del 10/12/2021**

OGGETTO:

**PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. ANNO 2022**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Lì, 13/12/2021

**FIRMATO**  
**IL DIRETTORE-RESPONSABILE**  
**dott.ssa BERTI NARA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SETTORE/ SERVIZIO	OBIETTIVO / FINALITÀ	TIPOLOGIA DI INCARICO (collaborazione, studio, ricerca o consulenza)	MOTIVAZIONE (assenza professionalità interne o alta specializzazione)	IPOTESI DURATA DELL'INCARICO	IMPORTO INDICATIVO DEL COMPENSO	IMPUTAZIONE A BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – ANNO 2022
Settore Cultura, Turismo e Politiche giovanili Servizio Musei	Approfondimento storia archeologica del territorio	collaborazione	Alta specializzazione	N. 3 MESI	€. 600,00	TITOLO 1 MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 MACROAGGR. 3 CAPITOLO/ARTICOLO 842203/2025
Settore Cultura, Turismo e Politiche giovanili Servizio Musei	Approfondimento sul marchese Pizzardi - centenario	collaborazione	Alta specializzazione	N. 3 MESI	€. 1.000,00	TITOLO 1 MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 MACROAGGR. 3 CAPITOLO/ARTICOLO 242203/2139
SST FAMIGLIE MINORI E VULNERABILITA' SOCIALE	Attività di consulenza/ supporto a cura di facilitatori che accompagnino l'Ente locale ed il volontariato locale in un organico	consulenza	Figura specialistica di psicologo, assente nel SST	N. 6 MESI	€. 4.000,00	TITOLO 1 MISSIONE 12 PROGRAMMA 6

	lavoro di sviluppo di comunità che abbia il proprio perno sulle finalità sociali della struttura di transizione abitativa “il Ponte” e sul sostegno che la comunità può attivamente dare ai nuclei in situazione di disagio socio economico.					MACROAGGR. 3 CAPITOLO/ARTICOLO 923503/2158
SUAP C	Art. 80 TULPSS : CCVLPST	Incarico adempimento ex lege	Assenza professionalità interne ai Comuni di alta specializzazione	N.12 MESI	€. 1.000,00	TITOLO 1 MISSIONE 14 PROGRAMMA 2 MACROAGGR. 2 CAPITOLO/ARTICOLO 971203/2102

TOTALE SPESA PREVISTA EURO 6.600,00